

LAVORO | Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive – Circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 11, 2024

L'INPS con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della [Legge n. 388/2000](#), introdotte dall'art 30 del [D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024](#), a decorrere dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

In merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, l'INPS ha chiarito che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Inoltre l'Istituto ha precisato che la nuova disciplina introdotta dall'art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di

denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

La circolare si sofferma, altresì, sull'ampliamento del concetto di evasione che, dopo le integrazioni operate dal Legislatore, si concretizza adesso anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione di non versare contributi e/o premi, nascondendo l'esistenza di rapporti di lavoro e di retribuzioni erogate e, più in generale, di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate ad omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l'ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione

entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

La disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla disposizione, considerato che l'inadempimento è conosciuto da parte dell'Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse.

Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)

Il legislatore ha introdotto, all'articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

L'Istituto ha precisato inoltre che l'art. 30, comma 1, lettera c), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000)

L'art. 30, comma 2, del D.L. n. 19/2024 ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In particolare la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all'art. 1284 cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

L'Istituto ha fornito, altresì, indicazioni in merito alle **attività di compliance** e alle **attività di accertamento d'ufficio** introdotte dall'art. 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del D.L. n. 19/2024.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

[Allegato n. 1 Circolare INPS n. 90 del 04.10.2024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

DIRITTO D'IMPRESA | Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza: pubblicato D. Lgs. disposizioni integrative e correttive

scritto da Marcella Villano | Ottobre 11, 2024

Lo scorso 27 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (di seguito, rispettivamente, *Correttivo* e *Codice*).

Come noto, si tratta del terzo intervento di revisione, dal momento che il Codice è già stato emendato una prima volta con

il decreto legislativo n. 147/2020 e poi con il decreto legislativo n. 83/2022, attraverso il quale è stata recepita la direttiva (UE) 1023/2019, c.d. *Insolvency*. Tutti e tre gli interventi sono stati resi possibili sia dalla legge n. 20/2019, che rinvia ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 155/2017 da cui è scaturito il Codice, sia dalla legge di delegazione europea n. 53/2021.

Il Correttivo, che si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR, ha il dichiarato obiettivo di agevolare l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza, tenendo conto della prospettiva adottata dal legislatore europeo. A tal fine, è stato svolto un rilevante lavoro volto a correggere i difetti di coordinamento tra istituti e tra disposizioni emersi a seguito dei precedenti interventi e a emendare taluni errori materiali; coordinare meglio la disciplina processuale con le previsioni di carattere sostanziale; migliorare il testo di molte norme e fornire chiarimenti in merito a questioni interpretative e applicative sorte nei primi anni di applicazione del Codice.

Il provvedimento si compone di 57 articoli suddivisi in due Capi: il Capo I (artt. 1-51) contiene le disposizioni modificative del Codice; il Capo II (artt. 52-7) contiene disposizioni di coordinamento, modificative, transitorie e finanziarie.

Pubblichiamo una nota di dettaglio predisposta dalla competente area di Confindustria, nella quale si illustrano le principali modifiche che hanno interessato: **composizione negoziata della crisi e obblighi di segnalazione per l'emersione anticipata della stessa; procedimento unitario; accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR); piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e concordato preventivo.**

[Nota COPRE – Correttivo Crisi Impresa 9ott24](#)

LAVORO | Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 10 ottobre 2024

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 11, 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, in allegato, con la quale ha fornito istruzioni operative in merito alle disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti introdotte dalle disposizioni dell'art 2 *bis* del [D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024](#).

In particolare il predetto art. 2 *bis* ha stabilito per l'anno 2024 l'erogazione di un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

28. a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

1. b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente

separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;

1. c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR.

Ai fini del riconoscimento del *bonus* in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato)

Il sostituto d'imposta riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Le somme erogate saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verificherà, in sede di conguaglio, la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante,

provvederà al recupero del relativo importo.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

[Circolare AE n. 19 del 10.10.2024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ENERGIA | Pubblica Linee Guida operative ENEA meccanismo energivori e green conditionalities

scritto da Marcella Villano | Ottobre 11, 2024

ENEA, in data odierna, dando seguito a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024, ha pubblicato le Linee Guida Operative per l'accesso al Meccanismo energivori, individuando le modalità e i termini con cui l'impresa energivora adempie agli obblighi previsti dal decreto medesimo.

Le linee guida rispondono ad alcune delle perplessità e dei dubbi interpretativi emersi dall'uscita del DM green

conditionalities dello scorso luglio e rappresentati ad Enea per il tramite di Confindustria.

A breve dovrebbero seguire anche le FAQ pubblicate dal Mase.

[Linee Guida Operative ENEA_10_10_2024](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Webinar 18 ottobre 2024 ore 10.00 – “Patente a crediti: istruzioni per l’uso”

scritto da datiweb | Ottobre 11, 2024

Il prossimo **18 ottobre alle ore 10.00** avrà luogo il webinar ***“Patente a crediti: istruzioni per l’uso”***.

L’evento, organizzato da Confindustria Salerno, intende fornire alle aziende un approfondimento tecnico e operativo riguardante l’applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di c.d. Patente a crediti.

A tal proposito, è previsto l’intervento del Dott. Fabio Pontrandolfi – Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria.

Per la partecipazione al webinar è necessario registrarsi [qui](#).

Durante l’evento sarà possibile interagire utilizzando la chat testuale della piattaforma.

Si allega il programma dei lavori.

All.to

[Locandina 18 Ottobre_Patente a crediti](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

FLAG Survey: Imprenditoria Civica

scritto da Monica De Carluccio | Ottobre 11, 2024

Nell'ambito della partnership tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Deloitte Private, è nato **FLAG** (Family Business Lab on Accounting and Governance) un centro di ricerca che si focalizza sulle aziende familiari e sulle famiglie imprenditoriali del Mezzogiorno.

Informiamo che è stata lanciata una survey (**destinatari le aziende familiari del Sud Italia con un fatturato maggiore di 5mln€**); volta ad indagare la capacità delle aziende familiari di contribuire allo sviluppo locale.

Pertanto, il tema prescelto per questa prima edizione è proprio l' "**imprenditoria civica**" che viene analizzata tenendo presente le caratteristiche e l'eterogeneità delle aziende familiari.

Questo è il link per partecipare alla survey: <https://it.surveymonkey.com/r/YSDLPRX> che dovrebbe essere compilata da un membro della famiglia attivamente coinvolto in azienda, che ne conosca dinamiche e prospettive future.

Il tempo stimato per la compilazione è di circa 20 minuti e le informazioni fornite ai fini della compilazione, saranno trattate in forma aggregata e anonima.

Il report che sarà prodotto a partire da questa survey sarà presentato in un evento ad hoc.

LAVORO | Certificazioni di malattia e visite mediche di controllo – Nuovo sistema di comunicazioni mediante l’AppIO: messaggio INPS n. 3337/2024

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 11, 2024

Con il messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, in allegato, l’INPS – in attuazione del progetto PNRR n. 138/2024 denominato *“Evoluzione delle applicazioni e dei processi per la gestione delle visite mediche di controllo”* – comunica di aver attivato un nuovo servizio sull’AppIO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

In particolare sono stati rilasciati:

Servizio di comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato telematico di malattia:

Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS" viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l'indicazione del PUC attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC).

Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio "Consultazione dei certificati di malattia telematici" presente sul sito istituzionale dell'INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato.

La comunicazione rimane visibile nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

Servizio di comunicazione dell'avvenuta effettuazione della visita medica di controllo:

Nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su "MyINPS", viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con l'invito ad accedere allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo" per la consultazione dell'esito.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare presso l'indirizzo fornito, viene inviata una comunicazione con l'invito a contattare la Struttura territoriale dell'INPS di competenza.

Le comunicazioni rimangono visibili nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

All.to

[Messaggio INPS n. 3337 del 09.10.2024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ENERGIA | Webinar “Il pacchetto UE gas decarbonizzati e idrogeno: gli impatti per l’industria” – 24 ottobre 2024, ore 11:00 – 12:30

scritto da Marcella Villano | Ottobre 11, 2024

Informiamo che il prossimo **24 ottobre 2024**, dalle ore **11:00** alle ore **12:30**, si terrà il webinar “Il pacchetto UE gas decarbonizzati e idrogeno: gli impatti per l’industria”, organizzato da Confindustria.

Presentato dalla Commissione Europea nel dicembre 2021, il **Pacchetto sui Mercati Interni del Gas Naturale e Rinnovabile e dell’Idrogeno** comprende una proposta di Regolamento e una proposta di Direttiva, recentemente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE nel giugno 2024. Questo pacchetto mira a rivedere la struttura del mercato del gas nell’Unione Europea per facilitare l’integrazione di gas rinnovabili, a basso contenuto di carbonio e dell’idrogeno. Il Regolamento si concentra sull’aggiornamento delle normative per l’accesso ai sistemi di trasmissione e sulla creazione di un mercato

competitivo per l'idrogeno. La Direttiva, invece, stabilisce regole comuni per i mercati interni di gas e idrogeno, con l'obiettivo di decarbonizzare industrie ad alta intensità e di promuovere una gestione indipendente delle reti.

Il pacchetto introduce innovazioni significative per il settore, come la creazione del *European Network of Network Operators for Hydrogen* (ENNOH), **un'entità separata dedicata alla gestione delle reti di idrogeno**. Inoltre, sono previsti **meccanismi di supporto per lo sviluppo del mercato dell'idrogeno**, sostenuti dall'Unione Europea tramite la Banca Europea dell'Idrogeno. Le autorità nazionali potranno stabilire tariffe di rete specifiche per l'idrogeno, in coordinamento con le autorità vicine e con l'approvazione di ACER, per garantire un accesso equo ed efficiente alle infrastrutture.

Ulteriori misure comprendono l'approvvigionamento prioritario di idrogeno per le industrie difficili da decarbonizzare, come quella siderurgica, e una maggiore integrazione tra i settori dell'idrogeno e dell'elettricità, insieme a una tutela del consumatore rafforzata.

L'obiettivo dell'incontro è quello di approfondire i principali aspetti del pacchetto e i suoi impatti sull'industria italiana.

Interverranno all'incontro:

- Andrea Andreuzzi, *Senior Adviser* Energia e Sviluppo sostenibile, Confindustria
- Federico Marco, *Legal and Policy Officer, Directorate-General for Energy Unit C3 -Internal Energy Market*, Commissione Europea

Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione

al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_ig5SZiX3S8-P12RFvvUf0A

Il link di partecipazione all'evento verrà generato al momento dell'iscrizione nella pagina del form e arriverà una mail qualche secondo dopo. Sugeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.

[Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

FISCALE | Sostituti d'imposta: pubblicata FAQ Agenzia delle Entrate

scritto da Marcella Villano | Ottobre 11, 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 ottobre u.s. una FAQ, più volte sollecitata da Confindustria nei mesi scorsi, sull'utilizzo in compensazione del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

La FAQ recepisce anche le indicazioni suggerite dalla Confederazione sui codici tributo da utilizzare.

Al seguente link, il testo completo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazioni-dei-sostituti-di-imposta-imprese>

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841

CREDITO | AMBIENTE – Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali

scritto da Marcella Villano | Ottobre 11, 2024

La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto **l'obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia** e per quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, **entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.**

La Legge stessa **individua gli eventi calamitosi e catastrofici, indicando che si tratta di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.**

L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La Legge ha inoltre previsto, al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, la concessione da

parte di SACE, a beneficio degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, di una copertura fino al 50% degli indennizzi che gli stessi saranno tenuti a riconoscere a fronte del verificarsi dei sinistri. Per tale garanzia sono stanziati 5 miliardi di euro; somma che sarà alimentata con le risorse versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE per le coperture assicurative.

Per le **compagnie di assicurazione è previsto l'obbligo a contrarre** (collegato a una sanzione compresa tra 100mila e 500mila euro), mentre per quanto concerne **le imprese** la Legge prevede che **“dell'inadempimento dell'obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.**

Al fine di dare concretezza a tale sanzione per le imprese, e di conseguenza assicurare l'effetto di mutualità, la bozza di Decreto legislativo recante – in attuazione della Legge di riforma degli incentivi e degli impegni di riforma previsti dal PNRR – **il Codice degli incentivi prevede che alle imprese che non adempiano all'obbligo sarà sempre precluso l'accesso alle agevolazioni pubbliche.** Il Decreto legislativo dovrebbe essere portato in approvazione a una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.

La **norma della Legge di Bilancio è già operativa** (a dispetto delle richieste di Confindustria di rinviarne l'entrata in vigore), ma manca ancora il **Decreto MEF-MIMIT, che dovrà stabilire modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità.** Il Decreto può inoltre aggiornare i valori di franchigia previsti dalla Legge (15%).

Alla stesura del Decreto ha lavorato il Governo (MEF e MIMIT), con il contributo di IVASS (Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni), ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e SACE. **Insieme al Decreto dovrà essere definita la collegata convenzione tra ANIA e SACE sulla riassicurazione. ANIA intende promuovere la costituzione di un consorzio tra le compagnie associate.**

Confindustria, che non è stata coinvolta dal Governo nella fase di stesura del testo e che **ha in più occasioni sollecitato l'avvio di un confronto**, è stata convocata il 23 settembre 2024. In occasione di tale incontro, sono stati anticipati i contenuti di massima del Decreto, che risulta in fase di finalizzazione. Non sono stati tuttavia forniti, al momento, dettagli sulle disposizioni del Decreto e il testo dello stesso non è stato consegnato.

In occasione dell'incontro, **Confindustria – nel ribadire la necessità di visionare un testo del Decreto per poter esprimere osservazioni puntuali – ha dunque ribadito la sua posizione**, espressa sin dall'approvazione della Legge di Bilancio. In via preliminare, va sottolineato come la disposizione della Legge di Bilancio affronti un tema di cruciale importanza, anche in considerazione della crescente frequenza e rilevanza di eventi legati al cambiamento climatico e della necessità sia di assicurare la continuità operativa del sistema produttivo sia di contenere l'impatto a carico della fiscalità generale derivante dagli oneri della ricostruzione e dal ristoro dei danni subiti dalle imprese.

L'obiettivo è dunque quello di passare da un approccio puramente ex-post alla riparazione dei danni e al risarcimento delle perdite – che si è rivelato non ottimale, comportando forti oneri per le finanze pubbliche senza tuttavia assicurare immediato e pieno supporto alle imprese colpite – a un approccio ex-ante, volto a prevenire e limitare i danni, scongiurare il rischio di interruzione di attività produttiva e colmare il gap di protezione assicurativa del nostro Paese.

Protezione da assicurare innanzitutto alle imprese ubicate nelle zone più a rischio del nostro territorio, che altrimenti si troverebbero di fronte a fenomeni di anti-selezione.

In considerazione della rilevanza di tale misura, Confindustria ha segnalato la necessità che l'introduzione dell'obbligo assicurativo avvenga in modo chiaro e ordinato, con schemi assicurativi e contratti di qualità, garantendo l'effettivo funzionamento di meccanismi di mutualità e soprattutto il contenimento dell'onere sulle imprese, rappresentato sia dal premio richiesto dalle assicurazioni, sia degli eventuali investimenti finalizzati ad aumentare il livello di protezione delle imprese.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la preoccupazione è infatti che, in assenza di misure preventive adottate dalle imprese e in territori particolarmente esposti a rischi ambientali e sismici, i premi possano essere fissati a livelli elevati, con il rischio di generare, in particolare per le PMI (che come di recente segnalato da ANIA sono assicurate contro i rischi di terremoto e alluvione solo nel 4% dei casi), tensioni di liquidità e interruzioni nelle catene di fornitura.

Confindustria ha inoltre segnalato la necessità di tenere presenti le esigenze delle grandi imprese (quelle con più di 250 dipendenti), già ampiamente assicurate, per le quali è essenziale che l'introduzione di un obbligo che già rispettano non rappresenti un forte onere aggiuntivo. In proposito, stando a indiscrezioni stampa, la questione potrebbe essere risolta; il Decreto dovrebbe infatti prevedere un limite massimo di asset da assicurare, al di sopra del quale le grandi imprese sarebbero libere di auto-assicurarsi.

Oltre a ciò, al fine di favorire un processo ordinato di evoluzione della cultura assicurativa delle imprese e di aumento del loro livello di protezione, è stata segnalata la necessità e l'urgenza di ulteriori interventi.

Innanzitutto, investimenti pubblici per mettere in sicurezza il territorio, a partire da quelli da realizzare nelle aree a maggior rischio e a maggiore intensità di insediamenti produttivi.

Sono poi necessarie **misure di supporto agli investimenti delle imprese in protezione**. Investimenti che, come sopra accennato, potrebbero essere richiesti dalle compagnie per offrire delle polizze a premi contenuti. Al riguardo, Confindustria ha proposto l'introduzione di un credito d'imposta a fronte degli investimenti in prevenzione.

Si dovrebbe inoltre valutare l'esonero – integrale o parziale – delle polizze previste dalla Legge di Bilancio dall'imposta sui premi di assicurazione, oggi al 21,25% (imposta deducibile). Tale esenzione è oggi già prevista per le polizze contro eventi calamitosi stipulate da persone fisiche.

In alternativa, si dovrebbe destinare il maggior gettito derivante da tale imposta a interventi di messa in sicurezza del territorio.

Inoltre, va considerato che **assicurarsi può avere ricadute positive sul merito di credito (e, di conseguenza, sul costo dei finanziamenti)**.

Confindustria ha quindi ribadito la necessità che le banche valorizzino la presenza delle coperture assicurative. Secondo l'ultima Relazione annuale di Banca d'Italia, una quota non trascurabile di intermediari non tiene conto della sottoscrizione di una polizza da parte dell'impresa nel processo di concessione del finanziamento, pur considerando significativi i relativi rischi, in particolare quelli climatici. L'utilizzo dell'informazione sulla copertura assicurativa è più diffuso tra gli intermediari di maggiore dimensione.

Infine, informiamo che **Confindustria ha chiesto una proroga dell'entrata in funzione dell'obbligo assicurativo.** Come sopra

evidenziato, infatti, il Decreto non è ancora disponibile e se anche venisse pubblicato nelle prossime settimane, **non vi sarebbero i tempi necessari per consentire alle compagnie e soprattutto alle imprese di adeguarsi alla novità.**

Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo e della definizione dei punti operativi sopra richiamati con riferimento alle attività in capo alle compagnie di assicurazione, ricordiamo che ad oggi SACE rende disponibili per le imprese due soluzioni assicurative – **Protezione Rischio Clima, indirizzata alle PMI e Protezione Rischio Clima smart, pensata per le microimprese,** <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/protezione-rischio-clima-smart> – <https://esghub.sace.it/soluzioni/dettaglio-soluzione/protezione-rischio-clima> comunicate con nostra specifica news dello scorso 3 settembre.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it – Mariarosaria Zappile
089.200842 m.zappile@confindustria.sa.it)**